



## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
- COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA -**

**E**

**L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (di seguito denominato "ACI"), con sede in Roma Via Marsala n.8, in persona del dr. Ascanio Rozera, nella sua qualità di Segretario Generale dell'Automobile Club d'Italia

e

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA con sede in Roma Via XX Settembre n. 97, in persona del Presidente prof. Vittorio Grilli, Direttore Generale del Tesoro

congiuntamente denominati di seguito "le parti"

**VISTO**

- il Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109 – Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60 (art. 6) e le successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo 231/2007 e successive modificazioni;
- la circolare ACI prot. 4762/P-DSD del 12.04.2005 con la quale era stata data già una prima attuazione a quanto previsto dai regolamenti CE 2580/2001 e 881/2002 in materia di congelamento dei beni iscritti al PRA dei soggetti iscritti nelle liste antiterrorismo;

## **PREMESSO CHE**

- Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 109/2007 è previsto che il Comitato di Sicurezza Finanziaria stabilisca intese con ACI, ente gestore del PRA, atte anche ad indicare quali informazioni relative alle risorse economiche congelate occorra comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ed al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza;
- le parti firmatarie nell'ambito della loro autonomia, concorrono all'attuazione della presente Intesa.

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1** **(Finalità)**

Nei limiti e nelle forme indicate nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa, l'ACI si impegna, attraverso procedure informatiche ottimizzate, ad assicurare l'adozione di misure finalizzate al congelamento delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale.

### **ART. 2** **(Oggetto)**

Fermo restando che il congelamento è efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari che lo dispongono, individuati dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs 109/2007 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei decreti ministeriali disposti ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo, avuto riguardo ai sistemi informativi disponibili ed alla quantità dei dati da elaborare, l'ACI provvede, a seguito di consultazione mensile della lista presente al link [http://ec.europa.eu/external\\_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm](http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm)

- ad annotare al PRA il congelamento dei veicoli intestati ai soggetti listati;
- a cancellare al PRA il congelamento dei veicoli intestati a soggetti non più inseriti nella lista antiterrorismo, così come risulta dall'aggiornamento periodico della stessa lista.

Attraverso l'annotazione al PRA del congelamento di cui all'articolo precedente viene inibita la trascrizione di successivi atti di disposizione dei veicoli, iscritti al PRA, intestati ai soggetti inseriti nella lista antiterrorismo, restando possibile la trascrizione di formalità di sequestro, confisca, fermo amministrativo, cessazione di circolazione e perdita di possesso.

**ART. 3**  
**(Comunicazione e pubblicità dei dati)**

L'ACI si impegna, con periodicità mensile, a comunicare, mediante invio di flussi informatici, all'Unità di Informazione Finanziaria e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza le informazioni relative all'annotazione ed alla cancellazione del congelamento dei veicoli.

Le suddette informazioni sono costituite, ove presenti negli Archivi PRA, dai seguenti dati:

- nominativo identificato tra i vari alias;
- targa;
- codice fiscale;
- sesso o ragione sociale;
- cognome;
- nome;
- data di nascita;
- stato di nascita;
- provincia di nascita;
- comune di nascita;
- provincia di residenza;
- comune di residenza;
- frazione di residenza;
- data di annotazione o di cancellazione del congelamento al PRA;
- numero di progressivo della formalità di annotazione o di cancellazione del congelamento al PRA.

Con l'annotazione di cui all'art. 2, il congelamento del veicolo è reso pubblico e conoscibile tramite gli usuali strumenti di accesso alle informazioni PRA, tra cui la visura agli archivi PRA.

**ART. 4**  
**(Controlli preventivi)**

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria si impegna a fornire all'ACI una lista ristretta relativa a soggetti maggiormente insistenti sul territorio nazionale, segnalando tempestivamente eventuali modifiche.

L'ACI fornirà la suddetta lista e i relativi aggiornamenti a tutti gli Uffici Provinciali ACI in modo da attuare un controllo preventivo in sede di autentica di atti di disposizione dei veicoli, effettuata presso gli stessi Uffici.

Il funzionario PRA che, in sede di autentica, riscontri che il soggetto venditore o acquirente è presente nella lista ristretta, è autorizzato a non autenticare l'atto e deve comunicare quanto avvenuto al Direttore del proprio Ufficio; quest'ultimo provvederà ad effettuare apposita segnalazione, oltre che alla Direzione Centrale Servizi Delegati, all'Unità di Informazione Finanziaria.

Il Funzionario PRA è autorizzato a comunicare all'utente che il motivo della negata autenticazione dell'atto è la presenza di uno dei soggetti, dell'atto stesso, nella lista antiterrorismo.



**ART. 5**  
**(Interventi d'ufficio)**

Gli Uffici Provinciali ACI, nell'ambito dell'ordinaria gestione delle formalità PRA, procederanno a eventuali formalità di rettifica d'ufficio per correggere o integrare i dati PRA in ordine alle operazioni di cui all'art. 2.

**ART. 6**  
**(Clausola di salvaguardia)**

Dopo le fasi di avvio e primo funzionamento delle nuove modalità, le parti si impegnano a concordare le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie per migliorare l'attuazione della presente Intesa.

**ART. 7**  
**(Disposizioni di attuazione)**

L'ACI si impegna a diramare tempestivamente alle proprie strutture periferiche le istruzioni operative e organizzative per consentire le attività di cui alla presente Intesa. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria si impegna a diramare tempestivamente al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e all'Unità di Informazione Finanziaria le istruzioni operative e organizzative per consentire le attività di cui alla presente Intesa.

Gli impegni formalizzati sono operativi a partire dal 2 maggio 2010.

Roma, li 20/04/2010

Per l'Automobile Club d'Italia

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(A. Razera)

Per il Ministero dell'Economia e  
delle Finanze  
Comitato di Sicurezza Finanziaria

Copia conforme all'originale

M 4 FOGGI

Il Dirigente

Dot.ssa Cristina Colliero  
Cristina Colliero

62